



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente il finanziamento di partiti e movimenti politici¹⁾

(del 12 novembre 1992)

- Art. 1²⁾** I proponenti delle liste che ottengono dei seggi in Municipio e/o in Consiglio comunale beneficiano di un contributo annuo da parte del Comune.
- Art. 2³⁾** Il contributo si compone dei seguenti importi:
- a) Fr. 500.-- per ogni seggio ottenuto dalla lista nel Municipio;
 - b) Fr. 500.-- per ogni lista che ottiene almeno tre seggi nel Consiglio comunale;
 - c) Fr. 200.-- supplementari per ogni seggio ottenuto dalla lista nel Consiglio comunale.
- Art. 3³⁾** L'importo di Fr. 200.-- per ogni seggio nel Consiglio comunale è riconosciuto anche alle liste che non formano gruppo in Consiglio comunale.
- Art. 4³⁾** Nel caso di costituzione di un gruppo misto in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 73 LOC l'importo di Fr. 500.-- di cui all'art. 2 non è riconosciuto.
- Art. 5** Nell'anno interessato dalle elezioni comunali il contributo sarà calcolato pro rata temporis.
- Art. 6²⁾** L'importo sarà versato in due rate annuali, rispettivamente entro fine maggio e fine novembre, secondo le indicazioni del primo proponente della lista.
- Art. 7** Il presente regolamento entra in vigore con il 1. gennaio 1993, previa approvazione da parte dell'Autorità Cantonale.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Annarosa Capoferri

Il Segretario
Gianni Ballabio

¹⁾ Titolo modificato con risoluzione 25 ottobre 2010, ratifica 20 dicembre 2010.

²⁾ Articolo modificato con risoluzione 17 settembre 2012, ratifica 15 gennaio 2013, precedente modifica 25 ottobre 2010.

³⁾ Articolo modificato con risoluzione 6 ottobre 2014, ratifica 11 dicembre 2014, precedente modifica 17 settembre 2012.